

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico relativo al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia dalla sig.ra Bracco Santa contro il Comune di Misilmeri e l'ASP di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri.

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

• Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

■ L'avv. Michelangelo Vitale, del foro di Palermo (di seguito legale) nato a Palermo il 17.03.1974, con studio legale in Palermo, Via Mariano Stabile n. 221, C.F.: VTLMHL 74C17 G273M, Partita IVA: 06394860826, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende avvalersi dell'assistenza legale per resistere al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia dalla sig.ra Bracco Santa contro il Comune di Misilmeri e l'ASP di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri;

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, attesa l'urgenza della costituzione e la complessità del del giudizio in parola, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato Michelangelo Vitale, cui affidare l'assistenza legale per resistere al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia dalla sig.ra Bracco Santa contro il Comune di Misilmeri e l'ASP di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto l'assistenza legale per la resistenza al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia dalla sig.ra Bracco Santa contro il Comune di Misilmeri e l'ASP di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri;

Art. 2) Il valore della causa è indeterminato;

Art 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 1.787,31, comprensivo di IVA CPA e ritenuta d'acconto come per legge, oltre eventuali spese borsuali documentate, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche

una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza;
- Art. 10) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 11) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 12) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 13) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 14) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.15) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.

1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 16) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).

Art. 17) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.

Art. 18) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.

Art. 19) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 20) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

Art.21) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Michelangelo Vitale

**Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Cutrona)**

STUDIO LEGALE
Avv. Annamaria Giannola

Vittime del Dovere n. 7 - Partinico cell. 3314038082

COMUNE DI MISILMERI	
★	05 OTT. 2018
PROT. 33707	CAT. _____
FASC. _____	RISP. _____

**ONOREVOLE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA SICILIA
RICORSO**

07 OTT 2018

Nell'interesse della **Sig.ra Bracco Santa** nata a Misilmeri il 1.04.47 (c.f.: brcsn-t47d41d907r), rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Giannola (C.F. GNNNMR79M47B780G) con domicilio eletto presso il suo studio sito in Partinico nella Via Vittime del Dovere n. 7, e mail annamariagiannola@pecavvpa.it, fax 0918430624, in virtù di procura in calce al presente atto

CONTRO

- **il Comune di Misilmeri**, in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, c.f.: 86000450824;
- **l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 Misilmeri**, in persona del suo Direttore Generale, con sede in Misilmeri, Via F. Traina n. 1, c.f.: 05841760829.

Per l'accertamento

previa adozione della misura cautelare

del diritto della ricorrente disabile grave alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000,

per la declaratoria dell'illegittimità

del silenzio-inadempimento sull'istanza della ricorrente per la predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge 328/2000,

Nonchè per l'accertamento e la san danna

del Comune di Misilmeri e Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri di provvedere alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge 328/2000 in favore della ricorrente.

IN FATTO



La ricorrente è portatrice di disabilità di cui all' art. 3 comma 3 Legge 104/92, nonché invalida civile totale con diritto all'indennità di accompagnamento (**all. n. 1 - Verbale commissione medica per l'accertamento dell'handicap**).

In data 31/07/2018 un familiare convivente presentava in favore della ricorrente l'istanza per la predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 l. 328/2000 sia al Comune di Misilmeri, che al Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri,i, rimasta, tuttavia sino ad oggi inevasa. (**all. n. 2- Richiesta di predisposizione del "Progetto Individuale per la persona disabile" ex art. 14 Legge n. 328/00**).

La suddetta istanza era corredata da idonea documentazione medica comprovante lo stato di grave disabilità della disabile e dalla relazione dello specialista in cui venivano indicati gli obiettivi a breve e lungo termine della terapia da seguire con presa in carico dei servizi territoriali assistenziali (allegati n .3 Certificazione medica)

La ricorrente sino ad oggi non ha ricevuto il suo Progetto Individuale ex art 14 L. 328/2000 necessario per la fruizione dei servizi di cui alla legge 328/2000 volti ad agevolare le sue esigenze di vita connesse alla tutela della sua salute ed all' integrazione sociale .

La Signor Bracco come sopra rappresentata difesa intende pertanto proporre ricorso per i seguenti motivi.

IN DIRITTO

1) Violazione di legge: art. 14 della Legge 328/2000, art. 3 della legge 104/92 e art. 91 della Legge Regionale n. 11/2010.

Violazione degli articoli 32 e 38 della Costituzione.

Violazione della Convenzione dei Diritti Umani Della Persona Disabile delle Nazioni Unite.

Il progetto individuale per la persona disabile, previsto dall'art. 14 della legge 8.11.2000 n. 328, concreta un servizio pubblico, avente ad oggetto l'espletamento

di prestazioni fondamentali, indirizzate istituzionalmente ed in via diretta al soddisfacimento dei diritti fondamentali degli individui disabili, in coerenza con principi rivenienti dagli articoli 32 e 38 della Costituzione.

Il Progetto Individuale per la Persona Disabile rappresenta un modello di servizi incentrato su un progetto di “*presa in carico globale della persona disabile*”, che, a differenza delle altre ipotesi di mera erogazione di un servizio specifico, si propone l’obiettivo di promuovere l’autorealizzazione della persona disabile ed il superamento di ogni condizione di esclusione sociale, avvalendosi anche della metodologia del cosiddetto “lavoro di rete”, che punta ad una visione in chiave unitaria dei bisogni della persona con disabilità, riconducibile al concetto di “*adattamento ragionevole*”, espresso dagli artt. 19 e 25, lettera e) della Convenzione per i Diritti Umani per la Persona Disabile del 2006 delle Nazioni Unite, ratificata con legge nazionale 3.3.2009 n. 18, al modello bio-psico-sociale dell’ICF (“International Classification of Functioning”), pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel marzo 2002. (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 12 aprile 2013, n. 440).

L’art. 14 della citata legge, rubricato “**Progetti individuali per le persone disabili**” stabilisce testualmente :

“Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i Comuni, d’intesa con le Aziende Sanitarie Locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale”.

STUDIO LEGALE

Avv. Annamaria Giannola

Via Vittime, 7 - Dovere, n. 7 - Partinico cell. 3318038087

Nell'impostazione della legge n. 328/2000, il Comune, pertanto, è titolare dell'elaborazione del "Progetto individuale per la persona disabile", che va predisposto d'intesa con le ASL, che si configura come un vero contratto tra Enti Pubblici competenti e beneficiari sottoscritto sia dai soggetti responsabili dell'erogazione del servizio che dai beneficiari.

Il procedimento va avviato mediante istanza dell'utente o del suo rappresentante indirizzata al Comune di residenza, (ex art. 3 comma 4 l. 328/00), la quale d'intesa con la ASL, potrà anche coinvolgere altre istituzioni competenti.

L'atto propedeutico all'elaborazione ed attuazione del Progetto Individuale per la persona disabile è la Valutazione Multidimensionale che viene redatta dalla competente U.V.M. (all n.10. Pagina 15 e 16 delle Linee Guida Nazionali per l'integrazione Socio Sanitaria).

In merito ai tempi per la realizzazione della Valutazione Multidimensionale le Linee Guida Nazionali per l'integrazione Socio Sanitaria, stabiliscono che i tempi di attesa non dovrebbero superare i 30 giorni.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che il Comune di residenza della ricorrente e l'A.S.P. competente territorialmente abbiano violato l'art. 14 della legge n. 328/2000 per non avere predisposto tempestivamente il Piano Personalizzato con grave nocimento della salute della ricorrente nonché della sua integrazione sociale.

La Giurisprudenza Amministrativa ha emesso numerose pronunce in merito statuendo che "Viola il citato art. 14 della legge n. 328/2000 il Comune che evada l'istanza di predisposizione di progetto individuale, limitandosi ad aggiungere alcuni servizi assistenziali a quelli già erogati, senza indicare la complessità e l'intensità dell'intervento, la durata, i costi, le responsabilità per l'attuazione, le modalità di verifica e di aggiornamento, le modalità di coinvolgimento della famiglia." (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 12 aprile 2013, n. 440).

Ed invero tale violazione emerge analizzando la *ratio legis* dell'art.14 della legge n. 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) la quale assegna un ruolo fondamentale all'Ente Comune tenuto a

garantire la programmazione, l'organizzazione e la valutazione dei servizi per la elaborazione e l'attivazione del "Progetto individuale per la persona disabile" d'intesa con l'A.S.P. competente, proprio perché il cittadino disabile e la sua famiglia hanno come punti saldi di riferimento il Comune e l'A.S.P. ai quali spetta una sostanziale presa in carico globale ed effettiva del disabile.

Il comma 2 dell'art. 6 della citata legge, recita testualmente:

"Ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili, in base ai Piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle Regioni, l'esercizio delle seguenti attività previste nell'art 6 della L328/2000:

- a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;(....)
- e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi".

E' dunque, impregiudicato l'obbligo dei Comuni, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali di promuovere, coordinare, adottare gli strumenti per la semplificazione amministrativa e per l'attuazione dei servizi di cui all'art. 6 comma 2 l. 328/2000 al fine di garantire ai cittadini i diritti alla qualità dei servizi assistenziali e sociali, favorendo l'accesso prioritario ai disabili gravi.

Invero, il quadro normativo riserva ai Comuni la scelta in ordine alle modalità di organizzazione e di gestione dell'intera gamma degli interventi in campo socio-assistenziale dislocati sul territorio ed alle Provincie riserva il compito di svolgere una più ampia attività di indirizzo, pianificazione e raccordo, che comprende anche l'elaborazione del documento strategico, il cosiddetto "Piano di zona", configurando, così, un assetto di competenze tra i diversi livelli istituzionali, secondo il cosiddetto criterio della sussidiarietà verticale, in base al quale l'esercizio delle funzioni

pubblicistiche, viene riservato al livello istituzionale che presenta la maggiore prossimità con i cittadini, salve le ipotesi che richiedono necessariamente la competenza del livello successivo e più ampio.

La legge n. 328/2000, dunque, rappresenta uno strumento normativo fondamentale per le persone con disabilità, poiché permette loro e alle loro famiglie di avere un definito ed **univoco progetto di vita riguardo alle esigenze personali negli ambiti familiari, sociali scolastici e di lavoro**, ma anche e soprattutto, riguardo ai servizi a cui deve provvedere il Comune, **nonché riguardo ai servizi sanitari terapeutici - riabilitativi**.

La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, n. 328 del 2000, al capo V, "Interventi, servizi ed emolumenti economici", sezione I, art. 22, definisce le caratteristiche e i criteri che determinano il complesso articolato delle attività e dei servizi sociali, sottolineando al comma 2 i livelli essenziali delle prestazioni erogabili:

"Ferma restando le competenze del servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione provinciale regionale e zonale." Tra i livelli essenziali così definiti, risultano al punto f) gli "interventi per la piena integrazione delle persone disabili al seni dell'art. 14".

Il "Piano triennale della Regione siciliana a favore delle persone con disabilità redatto nel 2006 ha chiarito che " La definizione del progetto individuale richiede azioni congiunte di differenti professionalità che devono essere presenti all'interno delle diverse istituzioni competenti. In una organizzazione di sistema territoriale la competenza della sua elaborazione dovrebbe essere assegnata agli organismi tecnici e di governo del distretto socio-sanitario. Per la predisposizione dei progetti è necessario sviluppare azioni di collegamento in rete con gli altri uffici e servizi sociali, sanitari, educativi e formativi che hanno preso in carico la persona disabile, anche attraverso azioni di verifica e accertamento. Occorre sottolineare la centralità

del ruolo che in questo contesto viene assunto dalla stessa persona disabile, alla quale bisogna riferirsi in quanto soggetto attivo nei processi di rafforzamento delle sue capacità e professionalità.

Pertanto, un approccio corretto al progetto individuale dovrebbe contenere:

- storie di vita, ovvero l'insieme dei percorsi personali e istituzionali del soggetto;
- documentazioni delle prese in carico;
- valutazione delle capacità ed abilità residue, anche facendo riferimento all'atto di indirizzo del decreto attuativo D.P.C.M. 10 gennaio 2000 della legge n. 68/99, ai D.M. sui profili dinamico-funzionali nella scuola del 1994, ai piani individualizzati previsti dalla legge n. 162/98, ai piani terapeutico-riabilitativi compresi nelle linee guida sulla riabilitazione;
- valutazione delle autonomie, ovvero accertamento delle condizioni psico-fisiche, assistenza personale, sostegno alla vita sociale e di relazione, azioni di empowerment;
- individuazione degli ausili utili e delle necessità di adeguamento dei luoghi di vita e di relazione;
- azioni positive e soluzione dei problemi connessi con l'autonomia e l'autodeterminazione, l'acquisizione di competenze ed abilità, lo sviluppo di relazioni sociali ed interpersonali;
- bilancio di competenze".

Dunque, il Progetto Individuale rappresenta, a ben vedere, uno degli strumenti attraverso cui, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, viene data concreta attuazione alle finalità della legge quadro, ovverosia: la garanzia di un sistema integrato di interventi e servizi sociali alle famiglie e alle persone; la promozione di interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, e diritti di cittadinanza; l'eliminazione o, comunque, la riduzione delle condizioni di disabilità derivanti da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Il Piano Personalizzato deve pertanto essere completo dell'indicazione dei servizi assistenziali- sociali da erogare in considerazione delle esigenze del disabile, comprendendo i dati relativi alla complessità e all'intensità degli interventi da attuare ,

STUDIO LEGALE

Avv. Annamaria Giannola

Via Vittime dei Doveri, n. 2 - Partinico cell. 3318039087

della durata, dei costi nonché il riferimento al responsabile della sua attuazione, verifica e aggiornamento.

Trattasi di finalità strettamente connesse e conseguenti a quelle sottese alla legge quadro in materia di disabilità (l. 104/92), il cui art. 3 (espressamente richiamato dall'art. 14) prevede, al comma 3, che qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, **la situazione assume connotazione di gravità, la quale determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.** (TAR Sicilia, n. 2302/2016).

Nel caso di specie la mancata predisposizione del progetto individuale e degli atti prodromici per la persona disabile integra la violazione della legge 104/92 art.3 e degli articoli della Costituzione 32 e 38 che tutelano il diritto alla salute e all'integrazione sociale.

E' opportuno inoltre rilevare in merito alla risorse finanziarie utili alla predisposizione ma anche all'attuazione del Piano che la normativa e la Giurisprudenza di questo Onorevole Tribunale hanno sancito l'obbligo dei Comuni e delle ASP di predisporre il progetto individuale "il quale non può degradare a livello di *mera attività amministrativa a carattere facoltativo* condizionato alla sufficienza delle risorse finanziarie disponibili.

Peraltro riguarda i minori disabili sono state emesse delle direttive per l'adozione di Piani personalizzati, impartite con la Circolare n. 8 del 28 maggio 2012, con cui l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha chiarito che **la definizione dei Piani Personalizzati per i minori con disabilità ha carattere obbligatorio e che ciascun Distretto Socio Sanitario, d'intesa con l'A.S.P. competente, deve avviare un percorso operativo finalizzato a definire gli stessi al fine di prendere in carico il soggetto disabile e il suo nucleo familiare ed erogare gli interventi a sostegno della sua integrazione sociale.**

Nello specifico la Circolare n. 8 del 28/5/2012 dell'Assessorato Regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali sopra citata, chiarisce, come riportato nel "*Piano Triennale a favore delle persone con disabilità*", che gli interventi da attivare in favo-

re dei soggetti disabili devono essere pensati secondo un approccio globale e unitario che preveda quattro ambiti di intervento:

- sanitario o clinico -riabilitativo;
- integrazione scolastica;
- integrazione socio economica o lavorativa;
- inserimento ed integrazione sociale, aumentando le opportunità per il tempo libero, lo sport e la cultura.

L'art. 2 comma 3 della citata Legge 328/2000, recita: I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o **con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico**, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonchè i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, **accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e ai servizi sociali.**

2) Violazione di legge: art. 2 della legge 241/90.

L'art. 2 della legge 241/90 generalizza l'obbligo giuridico della P.A. di provvedere, e stabilisce, infatti, che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso nel termine fissato dalla legge o dal regolamento, o, in mancanza, nel termine fissato dalla singola P.A. o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza tutte le volte in cui l'istante che sia in una posizione qualificata, richiede il rilascio di un provvedimento ampliativo all'autorità competente con l'osservanza delle forme e dei termini prescritti dalla legge.

Al di fuori delle ipotesi di silenzio significativo l'inerzia della P.A. configura un illecito (c.d. silenzio-inadempimento) e l'ordinamento riconosce al privato leso dal-

l'atteggiamento omissivo della P.A. il diritto di rivolgersi al Giudice Amministrativo onde tutelare il proprio diritto

Orbene, si vuole qui precisare che affinché si concretizzi l'ipotesi del silenzio - inadempienza non è sufficiente che la P.A., investita da un privato che presenta un'istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto, ma è anche necessario, come nel caso di specie, che essa violi un preciso obbligo giuridico di provvedere sull'istanza del privato.

Tale obbligo di provvedere sussiste, principalmente, nei casi previsti e disciplinati dalla legge, nei quali, cioè, l'istante, nella titolarità di una posizione giuridica, amministrativa importante alla luce dell'interesse legittimo ed "preteritivo", aspira al rilascio di un atto nell'ambito di un procedimento tipico disciplinato dall'ordinamento (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/03/2015 n° 1182).

Deve cioè trattarsi di un interesse qualificato del privato tale da poter rivendicare l'esistenza di un "obbligo" per l'Ente di procedere all'adozione di atti a contenuto regolamentare.

Nel caso di specie, tale interesse qualificato si sostanzia senza dubbio nel diritto alla salute, alla qualità di vita, pari opportunità, tutti diritti costituzionalmente garantiti ed irrimediabilmente lesi dalla mancata tempestiva predisposizione del progetto individuale di assistenza da parte del Comune d'intesa con l'A.S.P.

La disabile, dunque per tutte le ragioni sopra esposte ad oggi illegittimamente a distanza di mesi dall'inoltro della richiesta non ha ricevuto illegittimamente il suo Progetto Individuale ex art 14 L. 328/2000 e dunque non usufruisce dei servizi di cui alla legge 328/2000 volti ad agevolare le sue esigenze di vita connesse alla tutela della salute ed alla integrazione sociale

PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede all'Onorevole Tribunale Amministrativo adito, esistendo i requisiti di legge del *Fumus Boni Iuris* ed il *periculum in mora*, di:

- Onerare tempestivamente le Pubbliche Amministrazioni resistenti alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000.

STUDIO LEGALE

AVV. ANTONIETTA GIANNOLA
VIA VITTORIO DEL DOVERE, n. 7 - PARTINICO (ME) 3318038087

Il *Fumus Boni Iuris* della chiesta sospensiva è strettamente collegato alla normativa che tutela i diritti del disabile: articoli 3, 12, 13, 14, 15 e 16 della Legge 104/1992 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap, nonché dal T.U. n. 297/94, che sanciscono il diritto del disabile all'integrazione scolastica, allo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni.

Inoltre il diritto alla misura cautelare discende dalla normativa di cui alla legge 328/2000 e dell'art. 91 della l.r. n. 11/2010, che prevedono un sistema integrato di interventi e servizi sociali alle famiglie e alle persone, la promozione di interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, nonché l'eliminazione o, comunque, la riduzione delle condizioni di disabilità derivanti da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Il *fumus boni iuris* inoltre emerge dalla necessità di apprestare una tutela al diritto alla salute del disabile come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ad avere garantite cure gratuite oltre alla tutela del diritto soggettivo assoluto all'adeguato inserimento scolastico e nella vita di relazione.

Si richiamano inoltre gli articoli 34 e 38 della Costituzione che garantiscono il diritto di istruzione ai disabili, in quanto " gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale " e a tali compiti devono provvedere gli << organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato >> (art. 38, 3° comma, Cost)

Si evidenzia anche l'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, nell'inciso che sancisce il principio secondo cui < Ogni individuo ha diritto all'istruzione>e < L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali>

L'esistenza del *fumus boni iuris* si inserisce in un orientamento ormai consolidato che è stato espresso in varie ordinanze del CGRS (n. 604 del 23 ottobre 2015) in virtù delle quali sia l'art. 91 della l.r. n. 11/2010, che l'art.14 della l. n. 328/00 inducono a ritenere fondata la pretesa dei genitori di disabili gravi all'adozione di un piano personalizzato (ma vedi anche ordinanze n. 604 e n. 652 del 2015; n. 139, n.

154, n. 287, n. 382 e n. 383 del 2016, Tribunale della Regione Sicilia N 02865/2016 REG.PROV.COLL. N. 00555/2016 REG.RIC.).

Si ritiene inoltre la sussistenza del *periculum in mora*, in quanto, a causa della mancata predisposizione del Progetto individuale per la persona disabile il disabile è privo dell'assistenza necessaria per affrontare le difficoltà nello svolgimento della sua quotidianità con pregiudizio per la sua salute anche in termini di mancato sviluppo psicofisico.

In altri casi simili, il giudice dell'urgenza ha individuato il *periculum in mora* nella perdita di fiducia del disabile sulle proprie capacità, facendo aumentare il suo disagio sociale (Trib. Ancona, 16 Marzo 2004. T.A.R. Puglia, 25 Giugno 2009).

P.Q.M.

Si chiede all'On. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, disattesa ogni domanda, istanza, od eccezione contraria, voglia accogliere i motivi a sostegno del presente ricorso e per l'effetto:

- Preliminarmente ed in via cautelare ed urgente, esistendo i requisiti di legge del *Fumus Boni iuris* ed il *periculum in mora*, onerare le resistenti alla predisposizione in favore della ricorrente del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000, completo dei servizi assistenziali- sociali da erogare, indicando la complessità e l'intensità degli interventi, la durata, i costi, nonché il responsabile per la sua attuazione, verifica e aggiornamento.
- Nel merito:
 - a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ed il conseguente obbligo del Comune di Misilmeri e del Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000, completo dei servizi assistenziali- sociali da erogare, indicando la complessità e l'intensità degli interventi, la durata, i costi, nonché il responsabile per la sua attuazione, verifica e aggiornamento.
 - b) Accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio- inadempimento formatosi sull'istanza della ricorrente in ordine all'obbligo del Comune di Misilmeri e

STUDIO LEGALE

Avv. Annamaria Giannola

Via Vittorie del Dogame n. 3 - PALERMO TEL 3318038087

del Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri di provvedere alla predisposizione in suo favore del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000 completo dei servizi assistenziali- sociali da erogare, indicando la complessità e l'intensità degli interventi, la durata, i suoi costi, nonché il responsabile per la sua attuazione, verifica e aggiornamento.

c) Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite oltre accessori di legge in favore del difensore distrattario e antistatario.

Si dichiara che ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dal D.L. 104/2013 convertito in legge n. 128/2013 art 8/bis ,il ricorso è esente dal pagamento del contributo unificato trattandosi di processo in materia di integrazione scolastica di cui alla L. 104/1992 .

Si depositano i documenti come da separato indice.

Palermo li, 27/09/2018

Avv



STUDIO LEGALE

Avv Annamaria Giannola

PROCURA

Il sottoscritto *Bruno Sute* per rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio costituisco mio difensore l' Annamaria Giannola per l'assistenza extraprocessuale e processuale in ogni fase e grado del presente giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia , ivi inclusa la fase esecutiva, conferendole ogni e piu ampia facoltà di legge, compresa la facoltà di transigere, rinunciare al ricorso e agli atti, quietanzare, presentare istanze, farsi rappresentare, proporre motivi aggiunti, riscuotere somme, proporre domanda riconvenzionale, chiedere la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.

Autorizzo, altresì, il trattamento dei dati personali ivi contenuti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 (cd. legge sulla Privacy) e successive modifiche ed/od integrazioni, della quale sono stato preventivamente edotto dal presente procuratore.

Dichiara di essere stato informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiara di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv Annamaria Giannola sito in Partinico, nella Via Vittime del Dovere n.7, cell.3318038087, fax.091 .091.8430624, e mail pec annamariagiannola@pecavvpa.it

Palermo 11/7/2018

X *Bruno Sute*

Vera la *Giannola*

Avv. *Annamaria Giannola*

Via Vittime del Dovere n. 7- Partinico - e mailpec annamariagiannola@pecavvpa.it

Cel. 3318038087- tel/fax 0918430624

↳ sottosegretario Assistente U.N.E.F.
presso la Corte di Appello di Palermo

~~REDAZIONE DI MUSEUMI-1~~
~~DIVISIONE LEGALE TO - PISG. 20-1~~

U.N.E.F.
PISG.
PISG.

MEDIANTE NOTIFICA
A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE
CON RACCOMANDATA A.R.
PALERMO 01 OTT 2018
UFFICIALE U.N.E.F.
CORTE DI APPELLO PALERMO
PISG. 20-1



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

Area 3 – Sociale ed Informatica

e-mail: comune@comune.misilmeri.pa.it

Prot.

Alla Responsabile dell'Area 1
SEDE

Oggetto: ricorso innanzi al TAR promosso dalla sig.ra Bracco Santa.-

In riscontro alla Vs. prot. n. 33816 del 8/10/2018, si comunica che agli atti dell'ufficio è stata rinvenuta una istanza in nome e per conto di Santa Bracco, ma a firma di Sarrica Stefania. La sig.ra Sarrico firma la predetta istanza in qualità di familiare dell'interessata, senza indicare nell'istanza il titolo giuridico in forza del quale sottoscrive l'istanza in nome e per conto di un altro soggetto (delega, procura generale, amministratore di sostegno), ancorché familiare convivente.

La questione della titolarità a sottoscrivere assume, a giudizio dello scrivente, un particolare rilievo non tanto per la espressa previsione normativa dell'art. 14 l. 28/2001 che comunque assume un valore autonomo, secondo cui la richiesta debba essere sottoscritta dall'interessato (comma 1), ma quanto per la tipologia delle prestazioni richieste, cioè prestazioni di natura sanitaria oltre che sociali. Il comma 2 dell'art. 14 infatti testualmente recita "*Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare*".

Tale rilievo assume valore decisivo ai fini della qualificazione dell'istanza a radicare in capo all'amministrazione il dovere a provvedere. Secondo l'art.32 della costituzione invero, nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Ne consegue che qualunque trattamento sanitario debba essere accompagnato dal consenso dell'interessato o, in ipotesi di istanza finalizzata all'ottenimento di cure sanitarie, dall'intendimento di acconsentire alle stesse, espresso con la sottoscrizione. Nel caso di specie, l'istanza è firmata da un soggetto diverso dal beneficiario, la cui qualificazione di 'familiare' è insufficiente a garantire la legittimazione richiesta dall'azionamento di un diritto soggettivo. Per quanto sopra, ritiene lo scrivente funzionario che il comune debba costituirsi in giudizio, stante che la carenza del requisito sostanziale della sottoscrizione dell'interessato o di un suo legale rappresentante, fa venir meno il dovere a provvedere da parte dell'Ente travolgendo anche la presunta illegittimità del silenzio inadempimento.-

Il Funzionario
Domenico Tubiolo



COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

☎ 091/6711300 (PBX) Telefax 091/6733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. – vedi sopra -

Misilmeri, li 08.10.2018

Risp. a nota prot. n. _____ del _____

OGGETTO: ricorso innanzi al TAR Sicilia – Sez. Palermo promosso dalla sig.ra Santa BRACCO. Costituzione in giudizio. Richiesta relazione.

Al Responsabile dell'Area 3
Dott. Domenico Tubiolo
Sede

E, p.c. Al Sindaco
Sede

La sig.ra Santa BRACCO, difesa e rappresentata dall'avv. Anna Maria Giannola, con studio in Partinico, ha promosso ricorso innanzi al Tar Sicilia – sez. Palermo per l'accertamento, previa adozione della misura cautelare, del diritto della ricorrente disabile grave alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge 328/2000, per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento sull'istanza della ricorrente sulla richiesta di predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge 328/2000 nonché per l'accertamento e la condanna del Comune di Misilmeri (e del Distretto socio-sanitario 36 di Misilmeri) di provvedere alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge 328/2000 in favore della ricorrente.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 1°, della disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con atto di G.C. n. 85/2016, si chiede di comunicare se sussistano ragioni per resistere al giudizio instaurato; a tale fine, conformemente alla disciplina prima richiamata, dovrà essere inviata analitica relazione nella quale dovranno essere evidenziate le ragioni sostanziali di questo Comune.

Atteso che i tempi dell'eventuale costituzione in giudizio sono molto brevi, si chiede l'evasione della presente nota entro gg. cinque dalla sua assegnazione a codesta Area. L'eventuale silenzio sarà ritenuto quale mancanza di volontà in ordine alla resistenza al giudizio.

Il ricorso in questione è stato assegnato dall'ufficio del protocollo anche a codesta Area 3 (prot. n. 33707 del 05.10.2018).

Distinti saluti.



COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telex 091/8733354

www.comune.misilmeri.pa.it

Il Responsabile dell'Area 1
Dott. Antonino Cutrona

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: michelangelovitale@pecavvpa.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it

CC:

Ricevuto il: 17/10/2018 01:00 PM


Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: resistenza al ricorso TAR Bracco Santa. richiesta preventivo

Priorità: normale

Comune c. Bracco parcella presuntiva giudizio primo grado.pdf(113395)

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)
[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS SENT](#) [ITEMS](#)

Come richiesto, allego mio preventivo in ribasso (5%) sui minimi indicati. Distinti saluti avv. Michelangelo Vitale Da: "Antonino Cutrona" affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it A: michelangelovitale@pecavvpa.it Cc: Data: Wed, 17 Oct 2018 11:14:00 +0200 (CEST) Oggetto: resistenza al ricorso TAR Bracco Santa. richiesta preventivo > Perg.mo avv. Vitale, il responsabile dell'Area 3 "Sociale ed informatica", con nota prot. n. 34918 del 16.10.2018, ha chiesto a questa Area 1 di resistere al giudizio promosso innanzi al Tar Sicilia Sezione Palermo dalla sig.ra Santa BRACCO inerente prestazioni sociali di cui all'art. 14 della legge 328/2000. Il Sindaco ha indicato la S.V. quale legale di fiducia di questo Ente. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 9, della vigente disciplina comunale sugli incarichi legali, si chiede di inviare preventivo di spesa in ribasso rispetto alla bozza annessa alla presente. Quanto richiesto dovrà essere trasmesso con somma urgenza. Si inoltra quanto di seguito indicato: nota prot. n. 34918/2018 a firma del funzionario responsabile dell'Area 3 e copia del ricorso. Si resta in tale attesa. Distinti saluti.



Avv. Michelangelo Vitale
 Via Architetti Basile n. 8 - 90036 Misilmeri (PA)
 Part. I.V.A.06394860826
 C.F.: VTL MHL 74C17 G273M

Giudizio di primo grado innanzi al TAR
 Comune di Misilmeri c/ Bracco Santa
 valori minimi diminuiti del 5%

	<i>Spese e somme non imponibili</i>	<i>Competenze e somme imponibili</i>
competenze minime per l'intero giudizio di primo grado		1.348,00
riduzione 5%		-67,40
<i>totale 1</i>	0,00	1.280,60
Rimborso spese generali (10% su € 1.280,60)		128,06
C.P.A. (4% su € 1.408,66)		56,35
I.V.A. (22% sull'imponibile di € 1.465,01)	322,30	
<i>totale 2</i>	322,30	1.465,01

Totale complessivo € 1.787,31

ritenuta d'acconto € 281,73

Netto a pagare € 1.505,58

Oltre ulteriori eventuali spese borsuali documentate

COMUNE DI MISILMERI	
★	18 OTT. 2018
★	
PROT. N. <u>35107</u>	CAT.
FASC. <u>35107</u>	RISP.